



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione (FOTI)
con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2025

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

INDICE

| | | |
|-------------------------------|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Relazione tecnica | » | 15 |
| Disegno di legge | » | 30 |
| Testo del decreto-legge | » | 31 |

ONOREVOLI SENATORI. -

Il decreto-legge in esame reca misure urgenti volte a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e ad attuare interventi significativi per la riforma dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni contenute riguardano, tra l'altro, l'organizzazione degli esami di Stato e degli esami integrativi, il rafforzamento della filiera tecnologico-professionale, la revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), il rinnovo contrattuale del personale scolastico, misure in materia di *welfare* del personale scolastico, nonché ulteriori misure in materia di edilizia scolastica e sicurezza nei trasporti per viaggi di istruzione.

L'articolo 1 introduce misure urgenti volte a rivedere la disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, l'introduzione degli esami integrativi e la definizione delle relative modalità di svolgimento in tempo utile per il prossimo avvio dell'anno scolastico 2025/2026. L'intervento si rende necessario in ragione dell'esigenza di predisporre un quadro normativo chiaro e coerente, in grado di assicurare uniformità procedurale e valutativa su tutto il territorio nazionale.

In particolare, le disposizioni introdotte incidono direttamente sulla qualità dell'esperienza educativa e formativa delle studentesse e degli studenti, con riferimento alla delicata fase di transizione rappresentata dall'esame di Stato, passaggio cruciale in vista dell'accesso all'istruzione terziaria o dell'ingresso nel mondo del lavoro e delle professioni.

In tale contesto, vengono fornite indicazioni dettagliate riguardo alle modalità di svolgimento e ai criteri di validità delle prove previste per l'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione. L'intervento normativo mira a valorizzare la funzione formativa e orientativa dell'esame di Stato, che non rappresenta solo un momento di verifica delle competenze acquisite, ma anche uno snodo identitario e una sintesi conclusiva del percorso scolastico. L'esame non si limita, quindi, a documentare i risultati di apprendimento delle discipline, ma si propone di valutare le competenze maturate in termini di autonomia e responsabilità, offrendo così un quadro dinamico dell'identità dello studente. La cornice normativa viene arricchita per consentire una valorizzazione piena e integrata del percorso scolastico, anche attraverso l'accertamento della maturazione delle competenze di educazione civica. L'intervento normativo introduce una disposizione di significativa portata, stabilendo che il colloquio verte su quattro discipline, individuate annualmente entro il mese di gennaio. Contestualmente, si prevede la riduzione del numero dei

componenti della commissione da sette a cinque. Tale riduzione non pregiudica la qualità della valutazione, grazie a un assetto commissionale di elevata professionalità.

Un elemento qualificante della proposta è attribuito al *curriculum* dello studente, allegato al diploma finale, che si configura come uno strumento per la rappresentazione organica e completa del percorso formativo e delle esperienze significative maturate. La proposta normativa prevede, inoltre, l'attribuzione all'INVALSI del compito di restituire alle studentesse e agli studenti i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale, anche ai fini dell'orientamento e della valorizzazione del *curriculum* stesso. Le informazioni così restituite concorrono alla definizione di un profilo complessivo dello studente, utile sia per la prosecuzione degli studi sia per l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

Particolare attenzione viene riservata alla regolamentazione delle possibilità di passaggio tra indirizzi di studio, attraverso l'attivazione di interventi mirati per gli studenti del primo biennio e la previsione di esami integrativi previsti nell'ultimo triennio del secondo ciclo. La possibilità per lo studente di riorientarsi in un altro indirizzo costituisce un'opportunità educativa rilevante, da sostenere attraverso procedure certe, tempestive e adeguate sul piano didattico e organizzativo. Tali misure si pongono come risposta concreta a un bisogno crescente di flessibilità e personalizzazione nei percorsi di studio, contribuendo a contrastare l'insuccesso formativo, la dispersione scolastica e a favorire il riorientamento consapevole. Viene, inoltre, introdotta una disposizione volta a chiarire che l'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, attribuito in sede di scrutinio finale a seguito di una valutazione pari a sei decimi in comportamento, è oggetto di discussione da parte della studentessa o dello studente in sede di integrazione dello scrutinio finale.

Nel dettaglio, il **comma 1** interviene sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, al fine di introdurre modifiche volte a potenziare la funzione formativa, culturale e orientativa dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in coerenza con una visione dell'educazione che ponga al centro lo sviluppo integrale della studentessa e dello studente. In tale prospettiva, l'intervento normativo mira a valorizzare, nell'ambito dell'esame, la maturazione della coscienza critica, delle competenze civiche e della consapevolezza della dimensione globale del sapere, come elementi fondanti di un apprendimento autentico. L'obiettivo è promuovere un modello di valutazione che non si limiti alla misurazione delle conoscenze, abilità e competenze, ma sappia riconoscere e valorizzare il grado di maturazione, di autonomia e di responsabilità, inteso come sviluppo integrale della persona.

A tal fine, **la lettera a)**, intervenendo sull'articolo 12, **al punto 1)** modifica la denominazione dell'esame di Stato, reintroducendo la dicitura storica e culturalmente significativa di "Esame di maturità". Tale intervento non si limita a un adeguamento terminologico: esso risponde a una precisa scelta di indirizzo culturale e pedagogico, volta a sottolineare la natura complessa, globale e trasformativa del processo educativo che culmina nell'ultimo anno del secondo ciclo. L'uso del termine "maturità" non rappresenta una mera concessione alla tradizione, ma una volontà esplicita di valorizzare l'esame come momento di sintesi e

verifica del percorso umano e formativo compiuto, segnando un'evoluzione nel paradigma valutativo vigente.

Il punto 2) della medesima lettera sostituisce il comma 2 al fine di ridenominare i percorsi di alternanza scuola-lavoro - già definiti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - in percorsi di formazione scuola-lavoro. Tale intervento si inserisce nel più ampio processo di riforma dell'esame di Stato, che assume un ruolo centrale nel riconoscimento e nella valorizzazione di tutte le esperienze formative maturate nel corso del percorso scolastico. In questa prospettiva, si intende attribuire un rinnovato valore ai percorsi di formazione scuola-lavoro, rispondendo all'esigenza di promuovere l'acquisizione di competenze trasversali in linea con una visione integrale della formazione dello studente, in grado di coniugare crescita culturale e capacità di orientarsi in modo efficace e responsabile nel mondo del lavoro. L'intervento proposto si colloca in linea di continuità, come sarà approfondito in relazione al comma 6, con quanto affermato nelle dichiarazioni conclusive dei Ministri dell'Istruzione del G7 di Trieste del 2024, nelle quali è stata ribadita l'importanza del ruolo della scuola nell'orientare al mondo del lavoro e delle professioni.

Il punto 3) della medesima lettera *a)* introduce un intervento di mero coordinamento con la normativa sopravvenuta, specificando che l'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi della legge 20 agosto 2019, n. 92. La modifica si rende necessaria per aggiornare il riferimento normativo, sostituendo il previgente richiamo a "Cittadinanza e Costituzione", superato dalla disciplina introdotta dalla suddetta legge, che ha ridefinito in modo organico l'insegnamento dell'educazione civica quale insegnamento trasversale obbligatorio.

La **lettera b)** interviene sull'articolo 16, comma 4, al fine di rivedere la composizione delle commissioni dell'esame di Stato in un'ottica di maggiore efficienza e funzionalità. La disposizione prevede che ciascuna commissione sia composta da due commissari esterni e due commissari interni per ciascuna delle due classi abbinate, in sostituzione dei tre esterni e tre interni previsti dalla normativa vigente. La disposizione chiarisce, altresì, che i commissari sono afferenti alle aree disciplinari, caratterizzanti i diversi percorsi di studi, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'intervento riflette l'esigenza di ottimizzare le procedure connesse all'esame di Stato, rendendole più sostenibili sotto il profilo organizzativo, ma garantendo, al tempo stesso, la piena coerenza, affidabilità e qualità del processo valutativo.

La **lettera c)** interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 62 del 2017, introducendo specificazioni volte a rafforzare la chiarezza e la coerenza del dettato normativo in merito allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

In particolare, **al punto 1)** la disposizione chiarisce che l'esame di Stato si intende validamente sostenuto esclusivamente qualora il candidato abbia partecipato regolarmente a tutte le prove previste, ovvero alle due prove scritte a carattere nazionale e al colloquio. La disposizione intende esplicitare, in termini inequivoci, la necessità dello svolgimento delle suddette prove ai fini della validità dell'esame. Pertanto, la disposizione intende escludere la validità dell'esame, laddove anche una delle prove non sia stata regolarmente

sostenuta, specificamente nel caso della prova orale qualora il candidato si rifiuti deliberatamente di discutere le tematiche o di rispondere alle domande poste dalla commissione esaminatrice, adottando un comportamento volto a compromettere lo svolgimento e l'esito della prova stessa. La norma intende colmare un vuoto interpretativo, prevedendo l'invalidità della prova nei casi in cui emerga una chiara intenzionalità elusiva da parte del candidato, manifestata attraverso un rifiuto consapevole e persistente di interagire con la commissione, anche sotto forma di silenzio ostinato o sistematica mancanza di collaborazione a fronte delle sollecitazioni formulate in sede d'esame.

Il **punto 2)** apporta modificazioni al comma 7, stabilendo che sono individuate annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, anche le quattro discipline su cui verte il colloquio. Questa concentrazione permette di approfondire con rigore e specificità le conoscenze, le abilità e le competenze maturate dallo studente, senza dispersività, assicurando un esame coerente, mirato e significativo.

Il **punto 3)** apporta modificazioni al comma 9, che definisce le finalità del colloquio. Nel dettaglio, al **punto 3.1)** la disposizione ridefinisce in modo significativo il colloquio dell'esame di Stato. In particolare, in coerenza con quanto previsto al comma 7 del medesimo articolo 17, l'intervento delimita esplicitamente il campo disciplinare di riferimento, prevedendo che il colloquio si concentri su quattro discipline. L'impostazione introdotta orienta la valutazione su un nucleo essenziale e rappresentativo di saperi, in un'ottica di sintesi delle competenze maturate dagli studenti, nonché di verifica del grado di responsabilità e maturità raggiunti attraverso la consapevolezza del proprio percorso formativo.

La scelta di circoscrivere il colloquio a quattro discipline, anziché estenderlo all'intero curriculum, non determina una riduzione della portata valutativa dell'esame di Stato. Al contrario, essa si inserisce in modo coerente nel quadro del credito scolastico, che lo studente acquisisce nell'ultimo triennio sulla base di una valutazione progressiva e articolata riferita a tutte le discipline previste dal percorso di studi. Il credito scolastico rappresenta, infatti, uno strumento di valutazione organica e di lungo periodo, capace di restituire una visione complessiva della crescita dello studente, considerando sia i risultati di apprendimento sia lo sviluppo personale e formativo. In tale prospettiva, la nuova configurazione del colloquio si integra in una visione unitaria e coerente della valutazione finale, basata su un bilanciamento tra la valutazione dell'intero percorso scolastico e la rilevazione del grado di maturazione raggiunto. Il colloquio si propone così come momento conclusivo di sintesi critica, volto a valorizzare l'acquisizione di competenze autentiche, consapevoli e metodologicamente fondate, maturate all'interno di un contesto educativo pluriennale strutturato e orientato alla formazione integrale della persona.

Si precisa che la disposizione non altera il riferimento, già vigente, al *curriculum* dello studente; tuttavia, dal combinato disposto con la modifica apportata all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, si prevede che i livelli di apprendimento rilevati attraverso le prove scritte a carattere nazionale, predisposte dall'INVALSI, siano riportati in forma descrittiva in una sezione specifica del curriculum allegato al diploma finale, solo all'esito dell'esame di maturità, in coerenza con il confronto svolto con il Garante per la protezione dei dati personali. In tal modo si intende chiarire la collocazione temporale e funzionale dei risultati

delle prove nazionali, sottraendoli all'immediata disponibilità della commissione d'esame e riconoscendone una funzione prevalentemente orientativa.

Al medesimo **punto 3.1)** si introduce una disposizione volta a rafforzare il colloquio dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, valorizzandone la funzione formativa e orientativa. In particolare, si prevede che il colloquio sia finalizzato a valutare, in modo organico e integrato, non solo le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dallo studente nel corso del percorso scolastico, ma anche il grado di maturazione, di autonomia e di responsabilità acquisito nel corso del percorso di studi, inteso quale sviluppo integrale della persona. Tale valutazione si fonda anche sull'impegno dimostrato dallo studente nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso scolastico, nonché il grado di responsabilità evidenziato in azioni particolarmente meritevoli, riconoscendo così il valore educativo dell'esperienza scolastica nel suo complesso. L'intervento normativo intende altresì rafforzare il profilo civico del colloquio, ponendo l'accento sul ruolo dell'insegnamento dell'educazione civica. A tal fine, si stabilisce che il candidato debba dimostrare il possesso delle competenze maturate in tale ambito, come delineate nel curriculum d'istituto e nel documento del consiglio di classe, in una prospettiva di partecipazione consapevole, attiva e responsabile alla vita civile, sociale e culturale, in coerenza con i principi e i valori costituzionali. Tale previsione contribuisce a promuovere una visione integrata dell'esperienza scolastica, che tenga conto della crescita complessiva dello studente e del suo progressivo inserimento nella società come cittadino autonomo, critico e responsabile.

La **lettera d)**, interviene sull'articolo 18, introducendo modifiche coerenti con i principi ispiratori della riforma dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. In particolare, si sostituisce il comma 5, attribuendo alla commissione d'esame la facoltà di integrare motivatamente il punteggio finale fino a un massimo di tre punti, ove il candidato abbia raggiunto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tenuto conto del credito scolastico conseguito e del punteggio complessivo riportato nelle prove d'esame. Questa modifica si inserisce nell'ambito di una riforma più ampia, finalizzata a rivedere l'esame di Stato in ottica di una valutazione complessiva e olistica dello studente, dando un margine di flessibilità nella valutazione della commissione che - a differenza della disciplina previgente - si concentri sui soli candidati che hanno avuto un percorso di particolare merito per considerare anche aspetti qualitativi che riflettono meglio il suo percorso di crescita.

La **lettera e)** interviene sull'articolo 21 del decreto legislativo n. 62 del 2017, introducendo due rilevanti modifiche. In primo luogo, il **punto 1)** modifica il comma 2, al fine di specificare che i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove nazionali a carattere standardizzato, riportati in forma descrittiva, siano resi disponibili unicamente all'esito dell'Esame di maturità, nell'ambito di una sezione dedicata del *curriculum* dello studente. Tale previsione risponde all'esigenza di garantire la funzione orientativa del *curriculum*, evitando che i risultati delle prove INVALSI siano messi a disposizione della commissione, come previsto invece dal comma 30 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015. L'intervento si muove nella direzione di una chiara distinzione tra la valutazione formativa e orientativa rivolta allo studente e la funzione certificativa affidata all'Esame di maturità, riconoscendo al *curriculum* il ruolo di strumento di documentazione personale del percorso scolastico ed

extrascolastico, piuttosto che di supporto al giudizio della Commissione. In secondo luogo, **al punto 2)**, prevede la sostituzione del comma 3 dell'articolo 21, disponendo che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello del diploma finale e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello del *curriculum*. Tale disposizione si rende necessaria in quanto con l'inserimento delle prove INVALSI nel *curriculum* dello studente si determina un ulteriore trattamento dei dati degli studenti perseguendo una finalità diversa da quella che ha legittimato il trattamento iniziale dei dati degli studenti, che non sembra compatibile con la finalità di valutazione globale delle istituzioni scolastiche e dell'offerta formativa perseguita da INVALSI.

Il **comma 2** introduce una disposizione di coordinamento formale, volta a garantire uniformità terminologica nella normativa vigente. Esso stabilisce che la denominazione di "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione", ovunque ricorra deve intendersi sostituita dalla dicitura "Esame di maturità". Si tratta di un intervento necessario a dare piena attuazione alla scelta, già illustrata in relazione al comma 1, assicurando coerenza e sistematicità normativa, evitando discrasie tra il nuovo impianto lessicale e le formulazioni attualmente presenti nella legislazione scolastica.

Il **comma 3** introduce modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, al fine di colmare un vuoto normativo segnalato anche dalla recente sentenza n. 3250/2024 del Consiglio di Stato - Sezione Settima, che ha annullato il decreto del Ministero dell'istruzione n. 5 dell'8 febbraio del 2021, concernente esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione, *"nella parte in cui, all'articolo 4, ha previsto l'obbligo di partecipare ad un esame integrativo per gli studenti che vogliono ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione di scuola secondaria di secondo grado"*. La pronuncia sottolinea, infatti, che l'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994 è stato abrogato dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, e rileva che gli esami, nel nostro ordinamento, devono essere espressamente disciplinati da una legge, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione. Secondo il Consiglio di Stato, l'articolo 4 del D.M. 5/2021, nel prevedere gli esami integrativi, ha illegittimamente ripristinato un istituto soggetto a riserva di legge. Il supremo consesso della giustizia amministrativa individua, inoltre, un argomento di natura sistematica a sostegno di tale impostazione, rinvenibile nel mutamento di prospettiva che il legislatore, negli ultimi vent'anni, ha impresso alla disciplina dell'istruzione secondaria di secondo grado. Tale cambiamento è orientato a promuovere la dinamicità e la flessibilità delle scelte degli studenti. In questo quadro, le normative vigenti attribuiscono alle istituzioni scolastiche un ruolo centrale nell'orientamento e riorientamento dei giovani, consentendo loro di individuare, di volta in volta, le modalità più adeguate per accompagnare il passaggio da un percorso formativo a un altro. Alla luce del quadro giuridico e culturale sopra delineato, la disposizione introdotta con il comma 3 si propone di disciplinare, in modo organico, il ricorso agli esami integrativi, distinguendo chiaramente tra due momenti distinti del percorso di istruzione secondaria di secondo grado. Nel primo biennio, caratterizzato da una maggiore flessibilità orientativa, si riconosce alle istituzioni scolastiche la possibilità di individuare, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, le modalità più idonee per accompagnare il passaggio dello studente da un

percorso a un altro. Tali modalità non prevedono il ricorso all'esame integrativo, ma possono consistere in specifici interventi didattici mirati, finalizzati a colmare eventuali disallineamenti e ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per un proficuo inserimento nel nuovo indirizzo, articolazione o opzione prescelta. A tal fine, si prevede la sostituzione del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, stabilendo che, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, gli studenti possano presentare domanda di iscrizione a una classe corrispondente di un diverso indirizzo del medesimo grado di istruzione. L'istituzione scolastica destinataria predispone gli opportuni interventi integrativi per favorire un'effettiva integrazione del percorso formativo. L'obiettivo è quello di sostenere il riorientamento, prevenire il rischio di dispersione scolastica e favorire il successo formativo, in coerenza con i principi sottesi all'obbligo di istruzione. A decorrere dal terzo anno, invece, considerata la crescente specializzazione dei percorsi di studio, il passaggio a una classe corrispondente a quella cui lo studente è stato ammesso in caso di esito positivo o a quella già frequentata in caso di esito negativo di diverso indirizzo, articolazione o opzione potrà avvenire esclusivamente previo superamento di un esame integrativo, da svolgersi in un'unica sessione, che dovrà concludersi prima dell'avvio delle attività didattiche. Tale previsione risponde all'esigenza di tutelare la coerenza, la progressività e la continuità dei curricula nel triennio conclusivo, dove le competenze richieste si fanno più specifiche e professionalizzanti. Le modalità di svolgimento degli esami integrativi saranno definite con apposita ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito, garantendo uniformità procedurale e trasparenza, nel rispetto dell'autonomia scolastica e della normativa vigente. L'intervento normativo in esame si configura, pertanto, come necessario e urgente per superare l'attuale situazione di incertezza interpretativa e regolativa, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di istruzione e nel rispetto del diritto-dovere all'istruzione. Il **comma 4** interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, introducendo, al comma 2, dopo la lettera *a*), la lettera *a-bis*, al fine di attribuire all'INVALSI un ulteriore compito: quello di restituire agli studenti e alle studentesse i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale, contribuendo a valorizzare il *curriculum* in un'ottica di personalizzazione e riconoscimento delle competenze acquisite, nonché ai fini dell'orientamento. Tale disposizione si rende necessaria per garantire la base giuridica per il trattamento ulteriore di dati, rispetto a quello originariamente previsto, e per perseguire una finalità distinta - di carattere individuale - rispetto a quella iniziale del trattamento da parte dell'INVALSI, che è incentrata sulla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema scolastico.

Il **comma 5** introduce una disposizione di interpretazione applicativa che, intervenendo sull'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, chiarisce che l'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, attribuito in sede di scrutinio finale a seguito di una valutazione pari a sei decimi in comportamento, deve essere oggetto di discussione da parte della studentessa o dello studente nell'ambito del procedimento di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. La previsione consente di attribuire adeguato rilievo al percorso di consapevolezza e maturazione civile compiuto dalla studentessa o

dallo studente, coerentemente con le finalità educative sottese alla valutazione del comportamento. La discussione dell'elaborato assume, pertanto, un ruolo significativo nell'ambito dell'azione formativa della scuola, quale occasione di riflessione critica e responsabilizzazione personale, in linea con i principi di cittadinanza attiva.

Il **comma 6**, tenuto conto della modifica dal comma 1, lettera a), punto 2, dell'articolo in esame, che interviene sull'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017, al fine di ridenominare i percorsi di alternanza scuola-lavoro in percorsi di formazione scuola-lavoro, interviene sull'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introducendo, dopo il comma 784-*septies*, il comma 784-*octies*. Nel dettaglio, la misura si configura come un'azione organica, coerente e non meramente nominalistica, volta a restituire ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento una piena dignità educativa, un'identità comunicativa chiara e una funzione formativa solida, ancorata alla realtà e ai bisogni concreti degli studenti. La proposta di ridenominare i PCTO in "Formazione scuola-lavoro" si muove nel solco della continuità e della coerenza con il dettato originario, rispettando le evoluzioni normative intervenute nel tempo. Si recupera, in tal modo, una dicitura chiara e riconoscibile, capace al tempo stesso di evidenziare con immediatezza la finalità educativa e formativa dei percorsi. La nuova denominazione riafferma l'idea di un'esperienza formativa integrata, che coniuga apprendimento teorico e dimensione operativa, rivolgendosi in modo comprensibile a tutti gli attori coinvolti (studenti, famiglie, scuole, imprese, enti del terzo settore, pubbliche amministrazioni).

L'intervento mira a restituire centralità pedagogica a una metodologia didattica e a un'esperienza formativa rilevanti per la costruzione del progetto di vita e di apprendimento degli studenti. Attraverso un lessico rinnovato si intende contribuire al consolidamento della dimensione orientativa dei percorsi di Formazione scuola-lavoro e alla crescita delle competenze trasversali nei percorsi di studio.

Tale disposizione si inserisce nel solco delle dichiarazioni conclusive dei Ministri dell'istruzione del G7 di Trieste del 2024, sottolineando che la missione della scuola è preparare le studentesse e gli studenti al mercato del lavoro e delle professioni.

Il **comma 7** dispone l'incremento di 3 milioni annui, a decorrere dall'anno 2026, del Piano per la formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107/2015, anche per la formazione specifica dei docenti nominati commissari d'esame, mediante la corrispondente riduzione di risorse derivante dall'intervento di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera b).

Il **comma 8**, in coerenza con quanto disposto al comma 7, stabilisce che la partecipazione alla formazione specifica di cui al comma 7 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità.

La disposizione introdotta con l'**articolo 2** è necessaria e urgente per assicurare la tempestiva programmazione delle attività di orientamento generalmente espletate nelle istituzioni scolastiche entro i primi mesi dell'anno scolastico precedente all'avvio di quello di riferimento - in vista dell'accesso ai percorsi della filiera formativa tecnologico-

professionale, garantendo la piena operatività del sistema nazionale di istruzione e formazione. La disposizione non altera l'assetto ordinamentale degli istituti tecnici e professionali, come riformati alla luce degli articoli 26 e 27 del decreto-legge n. 144 del 2022, in attuazione della riforma 1.1 della Missione 4 "Istruzione e ricerca" - C1 del PNRR, ma si inserisce proprio nel solco delle misure previste per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-bis del medesimo decreto-legge.

L'intervento normativo riconosce la necessità di aggiornare il quadro normativo di riferimento, al fine di includere a pieno titolo la filiera tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, rendendola strutturale, nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 ottobre 2005, n. 226. L'inserimento della filiera tecnologico-professionale all'interno del sistema ordinamentale del secondo ciclo consente di rafforzare il raccordo con i percorsi terziari degli ITS *Academy*, disciplinati dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, delineando una filiera verticale, coerente e continua, orientata all'innovazione tecnologica e in linea con i fabbisogni del sistema produttivo. Attualmente, sono 280 le istituzioni scolastiche coinvolte, con 395 percorsi attivati di filiera formativa tecnologico-professionale, di cui 89 di istruzione professionale e 306 di istruzione tecnica. Nel dettaglio, l'articolo 2, comma 1, della disposizione in esame interviene sull'articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, introducendo, dopo il comma 8, il comma 8-bis, al fine di stabilire che, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 - ovvero l'attivazione di un percorso quadriennale sperimentale del secondo ciclo di istruzione, l'attivazione di percorsi biennali di istruzione tecnologica superiore coerenti con l'area tecnologica e con le figure professionali di filiera previste, la dichiarazione di impegno a costituirsi mediante accordo di rete - nonché da quanto sarà indicato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che sarà adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il dirigente scolastico, nell'ambito dell'offerta formativa erogata dall'istituzione scolastica e in conformità agli accordi di rete da stipulare con gli altri soggetti individuati dal medesimo articolo 25-bis, dovrà proporre al Ministero dell'istruzione e del merito candidatura per l'attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale. L'attivazione di tali percorsi avviene a seguito dell'accoglimento della candidatura da parte del Ministero. La disposizione intende chiarire che, essendo la filiera formativa tecnologico-professionale parte integrante dell'ordinamento scolastico, il dirigente scolastico dovrà proporre la candidatura per l'attivazione dei relativi percorsi qualora risultino soddisfatte tutte le condizioni previste. In tal modo si garantisce l'effettiva attivazione della filiera formativa tecnologico-professionale e si promuove la diffusione dell'innovazione tecnologica.

Il **comma 2** contiene la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'intervento normativo contenuto **all'articolo 3** intende destinare alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, per il rinnovo del CCNL scuola 2022-2024, ulteriori risorse derivanti da precedenti stanziamenti. In particolare, si tratta delle risorse di

cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018, stanziare per la definizione dell'ordinamento professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA), di cui al CCNL 2019-2021, che è ancora in fase di definizione.

Il **comma 2** destina alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui al comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari ad euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026.

Il **comma 3** destina, sempre alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono pari a 67.746.059,48 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13.675.519,67 milioni di euro per l'anno 2023.

Il **comma 4** dispone l'incremento di 15 milioni di euro annui dell'autorizzazione di spesa relativa alla copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 25 del 2025, per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante la corrispondente riduzione di risorse derivante dall'intervento di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera b).

Il **comma 5** incrementa di 15 milioni di euro annui il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca a decorrere dal 2030, mediante la corrispondente riduzione di risorse derivante dall'intervento di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera b).

L'**articolo 4** proroga il potere di ordinanza in capo al Ministro dell'istruzione e del merito nella materia dei criteri per il conferimento delle supplenze che - sulla base della normativa vigente - prevederebbe l'adozione di uno specifico regolamento.

Invero, a fronte della complessità della materia (che richiede, anche in considerazione della necessità di regolazione in esito a specifico confronto sindacale, una flessibilità non assicurata dallo strumento regolamentare), la stessa finora ha beneficiato di disposizioni simili a quella proposta che hanno derogato alla fonte regolamentare in favore del più flessibile strumento dell'ordinanza.

La disposizione contenuta all'**articolo 5** riveste carattere di necessità e urgenza, in considerazione dell'imminente avvio dell'anno scolastico, al fine di mettere tempestivamente a disposizione delle istituzioni scolastiche un quadro di riferimento chiaro che consenta una gestione più sicura dei servizi di trasporto connessi alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione.

I viaggi di istruzione e le uscite didattiche rappresentano un momento qualificante dell'offerta formativa, in quanto strumenti privilegiati per la crescita culturale, relazionale e inclusiva degli studenti. In ragione della rilevanza educativa e sociale di tali esperienze, è richiesta particolare attenzione, da parte delle istituzioni scolastiche e degli organizzatori, all'intero processo organizzativo, con specifico riguardo alla fase di individuazione dei soggetti affidatari dei servizi di trasporto, che deve fondarsi prioritariamente su criteri di sicurezza e affidabilità dei veicoli e del conducente.

L'articolo 5, pertanto, apporta modificazioni all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sotto un duplice aspetto.

In primo luogo, mediante inserimento di una nuova lettera *f-bis* al comma 2, i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione vengono annoverati tra quelli che devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo attribuendo in tal modo una maggiore rilevanza alla qualità dell'offerta tra i criteri di aggiudicazione.

In secondo luogo, si modifica il comma 4 del menzionato articolo 108 prevedendo che i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione rientrano tra i contratti ad alta intensità di manodopera disciplinati dal quinto periodo del medesimo comma 4 per cui la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. In tal modo viene ulteriormente compresso il mero dato economico dell'offerta a favore della qualità. La norma chiarisce, infine, che in tali casi, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, devono valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi volti ad incrementare la sicurezza del trasporto, ad agevolare l'accessibilità e il trasporto di persone con disabilità nonché le competenze tecniche dei conducenti.

La determinazione di tali criteri è volta a incentivare l'affidamento a operatori sempre più qualificati nell'ambito della sicurezza attivando un processo virtuoso che nel tempo porterà ad un ulteriore innalzamento degli standard di settore.

La disposizione prevista all'**articolo 6** è necessaria e urgente al fine di consentire il completamento degli interventi PNRR entro il termine ultimo previsto dal medesimo PNRR. La proposta normativa intende destinare eventuali risorse residue, e comunque nei limiti delle risorse disponibili a normativa vigente, anche ad affitti di immobili e noleggi di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per altri investimenti PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito per consentire la conclusione degli interventi del PNRR nell'ultimo anno utile per rispettare la scadenza finale del PNRR.

È, altresì, riconosciuta la possibilità di corrispondere ai comuni e alle province impegnati nell'attuazione degli interventi PNRR anche eventuali spese di trasporto o per arredi didattici in modo da rendere effettivamente funzionali gli edifici all'esito dei lavori, con un utilizzo più flessibile che tiene conto delle effettive esigenze che vengono rappresentate dagli enti locali impegnati nell'attuazione del PNRR.

La disposizione introdotta con l'**articolo 7** riveste carattere di necessità e urgenza, in considerazione delle tempistiche connesse all'imminente avvio del prossimo anno scolastico 2025/2026 presso la Scuola europea di Brindisi, per garantire la piena funzionalità dell'offerta formativa nelle classi europee ivi attivate.

La Scuola europea di Brindisi è un'istituzione del sistema scolastico italiano, accreditata pedagogicamente dal Consiglio superiore delle Scuole europee, che opera nel contesto di uno Stato membro dell'Unione europea con l'obiettivo di offrire un'istruzione multilingue e multiculturale, in linea con i programmi e i principi delle scuole europee, seppur fuori dal

quadro amministrativo e finanziario cui queste ultime sono soggette. L'organizzazione didattica della Scuola si articola in due sezioni - una italoфона e una angloфона - ed è incardinata in due differenti istituzioni scolastiche: il primo ciclo, che comprende la scuola dell'infanzia e la scuola primaria fino alla terza classe della secondaria di primo grado, è affidato all'Istituto Comprensivo Centro di Brindisi; il secondo ciclo è attivato presso il liceo scientifico "Fermo-Monticelli".

Alla luce di questo assetto e della specificità dell'offerta formativa, la disposizione normativa in oggetto, al **comma 1**, interviene sull'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, prorogando l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro - già prevista per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 - anche per l'anno 2026, per la stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative, destinati al personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto. Tale proroga è necessaria e urgente per consentire, entro il mese di settembre 2025, il tempestivo perfezionamento dei contratti relativi al personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, il cui apporto è imprescindibile per garantire la continuità del servizio educativo e il pieno rispetto degli *standard* europei che caratterizzano l'Istituzione in parola.

Il **comma 2** stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che ha istituito il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione di cui all'**articolo 1** reca misure volte a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026, l'efficace svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, l'introduzione degli esami integrativi e la definizione delle relative modalità di svolgimento.

In particolare, il **comma 1** interviene per modificare il decreto legislativo n. 62 del 2017, al fine di introdurre modifiche volte a potenziare la funzione formativa, culturale e orientativa dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in coerenza con una visione dell'educazione che ponga al centro lo sviluppo integrale della studentessa e dello studente e, nello specifico, la sua maturazione critica, etica, civica e relazionale.

In particolare, con la **lettera a), punto 1)** si modifica la denominazione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione in "Esame di maturità".

Il **punto 2)** della medesima lettera *a)* sostituisce il comma 2 al fine di ridenominare i percorsi di alternanza scuola-lavoro – già definiti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – in percorsi di formazione scuola-lavoro. Tale intervento, che si inserisce nel più ampio processo di riforma dell'esame di Stato, risponde all'esigenza di promuovere l'acquisizione di competenze trasversali in linea con una visione integrale della formazione dello studente, in grado di coniugare crescita culturale e capacità di orientarsi in modo efficace e responsabile nel mondo del lavoro. **La disposizione ha, pertanto, carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **punto 3)** introduce un intervento di mero coordinamento con la normativa sopravvenuta, specificando che l'Esame di Stato tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi della legge 20 agosto 2019, n. 92, sostituendo il previgente richiamo a "Cittadinanza e Costituzione". **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La **lettera b)** interviene sull'articolo 16, comma 4, al fine di rivedere la composizione delle commissioni dell'esame di Stato in un'ottica di maggiore efficienza e funzionalità. La nuova formulazione prevede che ciascuna commissione sia composta da due commissari esterni e due commissari interni per ciascuna delle due classi abbinate, in sostituzione dei tre esterni e tre interni previsti dalla normativa vigente. Al riguardo, si precisa che i compensi destinati ai commissari e ai presidenti di commissione sono stabiliti dal decreto interministeriale del 24 maggio 2007, come riportati di seguito.



TABELLA 1

| QUADRO A | |
|---|---------|
| <i>Quota di compenso correlato alla funzione</i> | |
| 1) Presidente | € 1.249 |
| 2) Commissario esterno | € 911 |
| 3) Commissario interno | € 399 |
| QUADRO B | |
| <i>Quota di compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di esame</i> | |
| a) Personale nominato nel comune di servizio o di residenza o fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d'esame raggiungibile in non più di 30 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci | € 171 |
| b) Personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d'esame raggiungibile in un tempo compreso tra 31 e 60 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci | € 568 |
| c) Personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d'esame raggiungibile in un tempo compreso tra 61 e 100 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci | € 908 |
| d) Personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d'esame raggiungibile in un tempo superiore a 100 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci | € 2.270 |
| QUADRO C | |
| <i>Compensi per esami preliminari</i> | |
| Compenso per ciascuna materia e ciascun candidato spettante al personale impegnato negli esami preliminari dei candidati esterni (privatisti) | € 15 |
| Compenso massimo attribuibile al singolo componente del Consiglio di classe o di specifica commissione impegnato negli esami preliminari | € 840 |

Giova sottolineare che l'articolo 1, comma 1 del predetto decreto interministeriale, chiarisce che il suddetto compenso è da intendersi "omnicomprensivo e sostitutivo di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese". Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo specifica che i compensi per i commissari degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione sono costituiti da:

- una quota riferita alla funzione - a valere sul capitolo 2549, piano gestionale 07 (compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e idoneità e abilitazione, comprensivi degli oneri, ecc.), piano gestionale 08 (contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie) e capitolo 2645, piano gestionale 02 (IRAP sulle competenze accessorie);
- una quota correlata alla distanza della sede di esame dalla sede di servizio o dal luogo di residenza (cd. rimborso forfettario riferito alla trasferta), che incide esclusivamente sul capitolo 2549, piano gestionale 07.

La disposizione non solo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma, anzi, riduce la spesa gravante sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito sopra menzionati per un ammontare stimato pari a oltre euro 35.000.000.

Dette risorse, nella disponibilità di questo Ministero, vengono, quindi, reimpiegate a favore delle misure di cui al comma 7 del presente articolo e dei commi 4 e 5 dell'articolo 3.

La determinazione dei compensi dei commissari d'esame, ai sensi della normativa vigente (articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425), non modificata dal presente decreto-legge, continua ad essere rimessa ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Con riferimento alle risorse previste per i compensi e rimborsi forfettari riferiti alla trasferta ai componenti delle commissioni d'esame, si rappresenta che l'ammontare degli stanziamenti, posti a copertura dei compensi destinati ai commissari e ai presidenti di commissione, sui capitoli 2549/07, 2549/8 e 2645/2, ammontano complessivamente ad euro 166.807.850 a decorrere dal 2025.

Il risparmio derivante dalla riduzione dei componenti delle commissioni da 7 a 5 unità è stato calcolato a partire dai valori rilevati per l'anno scolastico 2023/24, riguardanti il numero di presidenti, di commissari interni e di commissari esterni, e la spesa ad essi relativa, distinta "per funzione" e "correlata alla distanza della sede di esame dalla sede di servizio o dal luogo di residenza" (cd. rimborso forfettario riferito alla trasferta). La prima tabella sotto riportata sintetizza i suddetti dati rilevati nell'anno scolastico 2023-2024.

La seconda tabella rappresenta la simulazione di spesa effettuata ipotizzando la nuova configurazione delle commissioni, ovvero stesso numero di presidenti, riduzione di 1/3 del numero di commissari interni e di 1/3 del numero di commissari esterni.

Per quanto riguarda, invece, la numerosità del personale esperto (ad es. docenti di sostegno o docenti esperti in specifiche discipline quali strumento musicale, etc.) e la relativa spesa, si è mantenuto il dato rilevato nell'a.s. 2023/24.

Un approccio analogo è stato seguito riguardo la numerosità del personale coinvolto negli esami preliminari (esami sostenuti dai cd. privatisti per l'ammissione all'esame di Stato).

Gli oneri riportati nella tabella sottostante sono da intendersi "lordo Stato".



| Simulazione 3 int e 3 ext | | | | |
|--|---------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RIEPILOGO (scuole statali+paritarie) | Numero | Spesa per funzione | Spesa per trasferta | TOTALE SPESA |
| PRESIDENTI | 13.380 | 16.711.557,55 | 10.052.968,71 | 26.764.526,26 |
| (n.3) Commissari interni | 72.179 | 31.713.637,20 | 12.801.970,17 | 44.515.607,37 |
| (n.3) Commissari esterni | 46.151 | 38.296.417,58 | 27.779.151,46 | 66.075.569,04 |
| Personale esperto | 12.794 | 2.277.715,78 | - | 2.277.715,78 |
| Personale coinvolto negli Esami Preliminari | 27.884 | 1.060.020,67 | - | 1.060.020,67 |
| | | | | 140.693.439,12 |
| Simulazione 2 int e 2 ext | | | | |
| RIEPILOGO (scuole statali+paritarie) | Numero | Spesa per funzione | Spesa per trasferta | TOTALE SPESA |
| PRESIDENTI | 13.380 | 16.711.557,55 | 10.052.968,71 | 26.764.526,26 |
| (n.2) Commissari interni | 48.119 | 21.142.424,80 | 8.534.646,78 | 29.677.071,58 |
| (n.2) Commissari esterni | 30.767 | 25.530.945,05 | 18.519.434,31 | 44.050.379,36 |
| Personale esperto | 12.794 | 2.277.715,78 | - | 2.277.715,78 |
| Personale coinvolto negli Esami Preliminari | 27.884 | 1.060.020,67 | - | 1.060.020,67 |
| | | | | 103.829.713,65 |
| | | | DIFFERENZA | 36.863.725,47 |

La lettera c) interviene sull'articolo 17. In particolare, **al punto 1)** si precisa che l'Esame di maturità si intende validamente sostenuto con lo svolgimento regolare di tutte le prove previste per l'esame di Stato, il quale comprende due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio. Pertanto, la disposizione intende escludere la validità dell'esame, laddove anche una delle prove non sia stata regolarmente sostenuta, specificamente nel caso della prova orale qualora il candidato si rifiuti deliberatamente di discutere le tematiche o di rispondere alle domande poste dalla commissione esaminatrice, adottando un comportamento volto a compromettere lo svolgimento e l'esito della prova stessa.

All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **punto 2)** apporta modificazioni al comma 7, stabilendo che con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate annualmente anche le quattro discipline su cui verte il colloquio. **All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **punto 3)** introduce modifiche al comma 9, che definisce le finalità del colloquio. Nel dettaglio, **al punto 3.1** in coerenza con quanto previsto al comma 7 del medesimo articolo 17, l'intervento delimita esplicitamente il campo disciplinare di riferimento, prevedendo che



il colloquio si concentri su quattro discipline, che possano rappresentare al meglio le competenze fondamentali e caratterizzanti del percorso di studio.

Si precisa che la disposizione non altera il riferimento al curriculum dello studente, tuttavia, dal combinato disposto con la modifica apportata all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, si prevede che i livelli di apprendimento rilevati attraverso le prove scritte a carattere nazionale, predisposte dall'INVALSI, siano riportati in forma descrittiva in una sezione specifica del curriculum allegato al diploma finale, solo all'esito dell'esame di maturità, come previsto anche dalle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Il legislatore intende in tal modo chiarire la collocazione temporale e funzionale dei risultati delle prove nazionali, sottraendoli all'immediata disponibilità della commissione d'esame e riconoscendone una funzione prevalentemente orientativa.

All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera d)** interviene sull'articolo 18, sostituendo il comma 5, al fine di attribuire alla commissione d'esame la facoltà di integrare motivatamente il punteggio finale fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia raggiunto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tenuto conto del credito scolastico conseguito e del punteggio complessivo riportato nelle prove d'esame. **All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La **lettera e)** apporta modifiche all'articolo 21, riguardante in particolare il *curriculum* della studentessa e dello studente. Con l'integrazione del comma 2 del citato articolo viene specificato che livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017, sono indicati in forma descrittiva in una specifica sezione del *curriculum* "all'esito dell'esame di maturità". Il secondo intervento sostituisce il comma 3 del predetto articolo 21, prevedendo che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottati il modello di diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di maturità e il modello di *curriculum* della studentessa e dello studente. Tale disposizione si rende necessaria in quanto con l'inserimento delle prove INVALSI nel *curriculum* dello studente si determina un ulteriore trattamento dei dati degli studenti perseguendo una finalità diversa da quella che ha legittimato il trattamento iniziale dei dati degli stessi. **Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 2** si limita a disporre il rispetto della nuova denominazione "Esami di maturità" in tutti i provvedimenti correlati. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 3** interviene in materia di passaggi tra i diversi indirizzi di studio. La disposizione prevede che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia, individuano,



nel primo biennio, le modalità più idonee per accompagnare il passaggio dello studente da un percorso a un altro. A decorrere dal terzo anno, invece, il passaggio a una classe corrispondente a quella cui lo studente è stato ammesso in caso di esito positivo o a quella già frequentata in caso di esito negativo di diverso indirizzo, articolazione o opzione, potrà avvenire esclusivamente previo superamento di un esame integrativo, da svolgersi in un'unica sessione, che dovrà concludersi prima dell'avvio delle attività didattiche. **All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 4** interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, introducendo, al comma 2, dopo la lettera *a*), la lettera *a-bis*, al fine di attribuire all'INVALSI un ulteriore compito: quello di restituire agli studenti e alle studentesse i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale. **Tale attività si colloca pienamente nel perimetro delle competenze istituzionali già assegnate all'Ente ed è svolta avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente. Pertanto, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 5**, intervenendo sull'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, chiarisce che l'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, attribuito in sede di scrutinio finale a seguito di una valutazione pari a sei decimi in comportamento, deve essere oggetto di discussione da parte della studentessa o dello studente nell'ambito del procedimento di integrazione dello scrutinio finale. **Tale intervento non comporta l'introduzione di nuovi strumenti o adempimenti procedurali, ma si fonda sull'utilizzo di quelli già previsti nell'ordinamento e regolarmente adottati dalle istituzioni scolastiche. Pertanto, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 6**, tenuto conto della modifica dal comma 1, lettera *a*), punto 2, dell'articolo in esame, che interviene sull'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017, al fine di ridenominare i percorsi di alternanza scuola-lavoro in percorsi di formazione scuola-lavoro, interviene sull'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introducendo, dopo il comma 784-*septies*, il comma 784-*octies*. **La misura è finalizzata esclusivamente a restituire ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento una piena dignità educativa, ridenominando i PCTO in "Formazione scuola-lavoro", e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 7** dispone l'incremento di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, del Piano per la formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107/2015, anche per la formazione dei docenti nominati commissari d'esame. **All'attuazione si provvede mediante la corrispondente riduzione di risorse derivante dall'intervento di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera *b*). Dette risorse, nella disponibilità del Ministero, sono iscritte nel capitolo 2549, piani gestionali 07, 08 e capitolo 2645, piano gestionale 02.**



Al riguardo, si riporta di seguito la tabella contenente gli stanziamenti degli ultimi 5 anni relativi ai capitoli 2164, il 2173, il 2174, il 2175, del piano gestionale 07, destinati alla formazione dei docenti di ruolo, autorizzati dall'articolo 1, comma 125 della legge n. 107/2015, che risultano attualmente privi di finanziamento.

| TOTALE RISORSE CAPITOLI SULLA FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---|--|--|
| | | ES. FINANZIARIO | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| CAPITOLO | P. G. | DENOMINAZIONE | | | | | | | LEGGI AUTORIZZATIVE | | |
| 2164 | 7 | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO | | 13.808.718 | 9.866.006 | 8.970.658 | 3.176.248 | 67.899 | L.107 del 2015 articolo 1 comma 125 LB 213 del 2023 articolo 1 comma 331 | | |
| 2173 | 7 | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO | | 12.575.116 | 8.939.959 | 8.629.959 | 1.910.277 | | L.107 del 2015 articolo 1 comma 125 LB 213 del 2023 articolo 1 comma 331 | | |
| 2174 | 7 | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO | | 8.656.997 | 6.498.683 | 5.775.461 | 2.145.118 | | L.107 del 2015 articolo 1 comma 125 LB 213 del 2023 articolo 1 comma 331 | | |
| 2175 | 7 | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO | | 5.069.169 | 3.805.352 | 3.309.547 | 1.313.852 | | L.107 del 2015 articolo 1 comma 125 LB 213 del 2023 articolo 1 comma 331 | | |
| TOTALE | | | | 40.110.000 | 29.110.000 | 26.685.625 | 8.545.495 | 67.899 | | | |

Il **comma 8**, in coerenza con quanto disposto al comma 6, stabilisce che la partecipazione alla formazione specifica di cui al comma 6 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità.

La disposizione introdotta **all'articolo 2** è volta ad assicurare il regolare svolgimento delle attività di orientamento generalmente espletate nelle istituzioni scolastiche entro i primi mesi dell'anno scolastico precedente all'avvio di quello di riferimento. In particolare, al **comma 1** si prevedono misure finalizzate al consolidamento e allo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-*bis* del decreto- legge n. 144 del 2022, attraverso l'inserimento strutturale nel sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 7 ottobre 2005, n. 226. Attualmente, sono 280 le istituzioni scolastiche coinvolte, con 395 percorsi attivati di filiera formativa tecnologico-professionale, di cui 89 di istruzione professionale e 306 di istruzione tecnica.

Nel dettaglio, l'articolo 2, comma 1 della disposizione in esame interviene sull'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, introducendo, dopo il comma 8, il comma 8-*bis*, al fine di stabilire che, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 25-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, nonché dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il dirigente scolastico, nell'ambito dell'offerta formativa erogata dall'istituzione scolastica e in conformità agli accordi di rete da stipulare con gli altri soggetti individuati dal medesimo articolo 25-*bis*, dovrà proporre al Ministero dell'istruzione e del merito candidatura per l'attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale. L'attivazione di tali percorsi avviene a seguito dell'accoglimento della candidatura da parte del Ministero. La disposizione intende chiarire che, essendo la filiera



formativa tecnologico-professionale parte integrante dell'ordinamento scolastico, il dirigente scolastico dovrà proporre la candidatura per l'attivazione dei relativi percorsi qualora risultino soddisfatte tutte le condizioni previste. La disposizione non comporta modifiche all'assetto ordinamentale degli istituti tecnici e professionali, già oggetto di riforma con gli articoli 26 e 27 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. **Pertanto, l'attuazione della disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né incide sulle dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche interessate.**

Il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'intervento normativo contenuto all'articolo 3 intende destinare alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, per il rinnovo del CCNL scuola 2022-2024, ulteriori risorse derivanti da precedenti stanziamenti. In particolare, si tratta delle seguenti voci:

- a) risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018, stanziata per la definizione dell'ordinamento professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA), di cui al CCNL 2019-2021, che è ancora in fase di definizione. Al riguardo, si precisa che tali economie sono pari a euro 36.900.000,00 (come attestate dalla Corte dei conti, sezioni riunite di controllo, con delibera prot. n. 11/SSRRCO/CCN/2023). Ad oggi, i risparmi si possono quantificare in euro 36.900.000 per l'anno 2025, atteso che la progressione verticale prevista si concluderà solo nel nuovo anno finanziario (2026) e che non è previsto il riconoscimento economico retroattivo della progressione. Per l'annualità 2026, si può ipotizzare un risparmio pari agli 8/12 dell'anno, ovvero euro 24.600.000 considerando che la progressione verticale produrrà i suoi effetti finanziari solo a partire dal 1° settembre 2026. La tabella sotto riportata evidenzia il risparmio complessivo stimato 2025-2026.

valori in mln/€

| RISPARMI | | |
|----------|------|--------|
| 2025 | 2026 | Totale |
| 36,9 | 24,6 | 61,5 |

- b) risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al comma 565 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, istituito nello stato di previsione del Ministero, con una dotazione originaria di euro 122.000.000 per l'anno 2025, di euro 189.000.000 per l'anno 2026 e di euro 75.000.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Al riguardo si precisa che le risorse attualmente disponibili sul Fondo ammontano per l'anno 2025 ad euro 40.937.244 e per l'anno 2026 ad euro 57.854.488, come si evince dalla seguente tabella:



| Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico (istituito con legge di bilancio 2025 n. 207/2024, comma 565) | 2025 | 2026 | 2027 | anni successivi (a regime dal 2027) |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | 122.000.000 | 189.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 |
| Provvedimenti legislativi che hanno inciso sulla consistenza del Fondo | | | | |
| Comma 567 LDB 2025 Incremento dotazione organico docenti di sostegno (1866 posti a decorrere dall'a.s. 2025/2026 e 134 posti a decorrere dall'a.s.2026/2027) | - 24.990.000 | - 75.000.000 | - 75.000.000 | - 75.000.000 |
| Legge 21 febbraio 2025, n. 15 (DL 202/2024 disposizioni urgenti in materia di termini normativi) Articolo 5, comma 4-bis Valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor , orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativa-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. | -50.000.000 | -50.000.000 | | |
| Legge 5 giugno 2025, n. 79 Conv. DL 45_2025 PNRR-MIM Art. 2.bis Incremento FUN anni 2025 e 2026 | - 6.000.000 | - 6.000.000 | | |
| Legge 5 giugno 2025, n. 79 Conv. DL 45_2025 PNRR-MIM Art. 9-quater Parziale copertura oneri per Struttura tecnica filiera formativa | - 72.756 | - 145.512 | | |
| Totali aggiornati con le disposizioni che hanno apportato variazioni | 40.937.244 | 57.854.488 | -- | -- |

c) residui del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione; al riguardo si fa presente che essi consistono in 67.746.059,48 di euro per l'anno 2022 e 13.675.519,67 di euro per l'anno 2023. Nella tabella sotto riportata sono indicati puntualmente i valori accertati, impegnati e i residui, come risultano certificati dai Decreti di accertamento residui al 31/12/2024 della RGS:



| Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa | Residui 2022 | Residui 2023 |
|---|---------------|---------------|
| 1. Residui accertati | 88.802.294,00 | 26.735.921,67 |
| 2. Residui impegnati | 21.056.234,52 | 13.060.402,00 |
| 3. Residui disponibili | 67.746.059,48 | 13.675.519,67 |

Il **comma 4** dispone l'incremento di euro 15.000.000 annui dell'autorizzazione di spesa relativa alla copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 25 del 2025, per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. **All'attuazione si provvede mediante la corrispondente riduzione di risorse derivante dall'intervento di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera b). Dette risorse, nella disponibilità del Ministero, sono iscritte nel capitolo 2549, piani gestionali 07 e 08 e capitolo 2645, piano gestionale 02.**

La copertura sanitaria integrativa, come istituita dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 25 del 2025, non prevede tra i beneficiari i docenti e gli ATA a tempo determinato sino a conclusione delle attività didattiche (cd "supplenti/ATA al 30 giugno"). Poiché è giurisprudenza consolidata che anche questa tipologia di lavoratori debba godere dei medesimi benefici riconosciuti ai colleghi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato con contratto annuale, come evidenziano i numerosi pronunciamenti della CGUE e della Corte di Cassazione, per evitare di incorrere nell'inevitabile attivazione di ricorsi ove il rischio di soccombenza è pressoché certo, si ritiene necessario estendere la copertura sanitaria integrativa anche ai docenti e ATA con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno.

Il numero dei docenti e degli ATA con contratto sino al 30 giugno è stimabile in circa 235.000 unità (195.000 docenti e 40.000 ATA). Considerando che il valore unitario della polizza sanitaria integrativa è quantificabile in 64 euro pro-capite, desumibile dal rapporto tra i 65.000.000 di euro stanziati con il DL n. 25/2025 e il numero dei docenti e ATA a tempo indeterminato e dei docenti e ATA con contratto annuale (totale complessivo di 1.018.000), per l'estensione della copertura della polizza sanitaria integrativa ai docenti e ATA con contratti sino al 30 giugno, occorrerebbero circa euro 15.000.000 (64€*235.000).

Il **comma 5** incrementa di 15 milioni di euro annui il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca a decorrere dal 2030. **All'attuazione si provvede mediante la corrispondente riduzione di risorse derivante dall'intervento di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera b). Dette risorse, nella disponibilità del Ministero, sono iscritte nel capitolo 2549, piani gestionali 07 e 08 e capitolo 2645, piano gestionale 02.**

L'articolo 4, al comma 1, dispone la proroga del potere di ordinanza in capo al Ministro dell'istruzione e del merito, conferito dall'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge n. 22/2020, anche per il biennio costituito dagli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028. **La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



La disposizione di cui all'**articolo 5 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. La disposizione si limita, infatti, a modificare i criteri di aggiudicazione dell'offerta per contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione. In particolare, la disposizione individua le procedure di affidamento del servizio di trasporto scolastico connesso a uscite didattiche e viaggi di istruzione tra le ipotesi in cui le stazioni appaltanti sono vincolate all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e a prevedere che tali contratti rientrino tra quelli per cui la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento valutando l'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi volti ad incrementare la sicurezza del trasporto, ad agevolare l'accessibilità e il trasporto di persone con disabilità nonché le competenze tecniche dei conducenti.

La disposizione contenuta all'**articolo 6 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto si inserisce in una norma già coperta finanziariamente e utilizza solo eventuali risorse residue non già destinate alla finalità originaria che riguarda le scuole innovative INAIL e, in particolare, la corresponsione dei relativi canoni di locazione. Atteso che ad oggi non tutte le scuole INAIL sono state completate, anche i relativi canoni non sono corrisposti e, pertanto, ciò genera risorse residue che sono state già utilizzate in parte per gli affitti e i noleggi nell'ambito dell'Investimento 1.1 della Missione 2 - Componente 3 del PNRR. Con questa norma si garantisce una maggiore flessibilità nell'utilizzo, tenendo conto delle specifiche esigenze rappresentate dagli enti locali, che stanno derivando dal completamento degli interventi PNRR.

L'**articolo 7** mira a garantire la piena funzionalità dell'offerta formativa nelle classi europee attivate presso la Scuola europea di Brindisi, mediante l'estensione al 2026 del finanziamento di 1 milione di euro già previsto sino al 2025. La *ratio* dell'intervento normativo proposto risiede nell'esigenza di consentire il tempestivo perfezionamento, entro il mese di settembre 2025, dei contratti per il personale docente madrelingua o esperto, e, in virtù delle esigenze organizzative specifiche della Scuola, anche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA, indispensabile per il regolare svolgimento delle attività. Tali contratti, a tempo determinato e con scadenza al 30 giugno, dovranno essere necessariamente perfezionati entro il prossimo mese di settembre, per consentire l'inserimento del personale nell'organico complessivo assegnato all'istituzione scolastica e garantire così la copertura dell'intero periodo di attività didattica per l'anno scolastico 2025/2026.

A tal fine, l'intervento normativo in parola, al comma 1, modifica l'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, prorogando l'autorizzazione di spesa ivi prevista, pari a 1 milione di euro annui, per l'anno 2026.

Sulla scorta di proiezioni effettuate sulla base di parametri contrattuali standardizzati e dell'andamento della popolazione scolastica negli anni precedenti, si dettagliano a seguire il fabbisogno di personale stimato per l'anno scolastico 2025/2026 e i relativi oneri retributivi pari a un totale di euro 904.519,54:



- n. 2,5 cattedre per la scuola dell'infanzia, per un costo pari a € 78.743,11;
- n. 5 cattedre per la scuola primaria, per un costo pari a € 157.486,22;
- n. 7 cattedre per la scuola secondaria di primo grado, per un costo pari a € 237.046,62;
- n. 8,5 cattedre per la scuola secondaria di secondo grado, per un costo pari a € 287.842,33;
- n. 5 unità di personale collaboratore scolastico, per un costo pari a € 117.270,86;
- n. 1 unità di personale assistente amministrativo, per un costo pari a € 26.130,40.

A tale riguardo, si riportano di seguito le Tabelle A e B - riferite rispettivamente al personale docente e al personale ATA - recanti i profili professionali e l'ammontare del costo delle relative retribuzioni rispetto alle proiezioni di fabbisogno di personale, nelle quali sono contenute, in particolare, anche i conteggi relativi alla tipologia di contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, che formano oggetto della presente disposizione.

Tabella A - personale docente

| Profilo professionale | Tipologia di contratto | Numero docenti | | | |
|------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | a.s. 2024/2025 | Proiezione a.s. 2025/2026 | Cattedre a.s. 2025/2026 | Ammontare costo retribuzioni |
| Docente infanzia | indeterminato | 0 | 2 | 2 | € 75.593,38 |
| | al 30.06 | 0 | 2,5 | 2,5 | € 78.743,11 |
| Primaria | indeterminato | 5 | 5 | 5 | € 188.983,46 |
| | al 30.06 | 5 | 5 | 5 | € 157.486,22 |
| Secondaria di I grado | indeterminato | 8 | 9 | 6 | € 243.819,39 |
| | al 30.06 | 10 | 10 | 7 | € 237.046,62 |
| Secondaria di II grado | indeterminato | 26 | 26 | 6,2 | € 251.946,70 |
| | al 30.06 | 13 | 13 | 8,5 | € 287.842,33 |
| TOTALE | | 67 | 72,5 | 42,2 | € 1.521.461,21 |

Tabella B - personale ATA



| Profilo professionale | Tipologia di contratto | Numero unità | | |
|---------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| | | a.s. 2024/2025 | Proiezione a.s. 2025/2026 | Ammontare Costo Retribuzioni |
| Collaboratore scolastico | indeterminato | 9 | 9 | € 253.305,07 |
| | al 30.06 | 4 | 5 | € 117.270,86 |
| Assistenti amministrativi | indeterminato | 2,5 | 1,5 | € 47.034,72 |
| | al 30.06 | 0 | 1 | € 26.130,40 |
| Assistenti tecnici | indeterminato | 4 | 4 | € 125.425,92 |
| | al 30.06 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | | 19,5 | 20,5 | € 569.166,97 |

Si precisa che il calcolo del costo delle retribuzioni è effettuato con riguardo al personale necessario per l'anno scolastico 2025/2026 con contratto di 10 mesi al 30 giugno, da attribuire per 4/10 da settembre a dicembre 2025, e 6/10 da gennaio a giugno 2026.

Si precisa che la suddetta tipologia di personale non è riconducibile al personale scolastico (docente e ATA) ordinariamente in servizio presso l'istituzione scolastica, bensì ad una diversa tipologia di personale esterno che integra il predetto personale, come dispone l'art. 8 del decreto Ministero dell'istruzione 29 luglio 2022, n. 167 che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della scuola europea di Brindisi ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis del D.L. n. 243/2019.

In linea con l'analisi sopra riportata, pertanto, appare congruo e prudentiale stimare l'onere derivante dalla misura in esame in 1 milione di euro per l'anno 2026.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione pienamente sostenibile dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (comma 2).





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

08/09/2025



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Decreto-legge "Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026" (milioni di euro) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|--|-----|--------|---------------------------|-------|-------|------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------|
| Articolo | Comma | Lettera | Descrizione | E/S | Natura | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto | | | |
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 |
| 1 | 1 | b) | Riduzione delle risorse per i compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione, di cui all'art. 3, c. 2, della L. 1/2007 | S | C | -36,9 | -36,9 | -36,9 | -36,9 | -36,9 | -36,9 | -36,9 | -36,9 | -36,9 | -36,9 |
| 1 | 1 | b) | Riduzione delle risorse per i compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione, di cui all'art. 3, c. 2, della L. 1/2007 - effetti riflessi | E | TC | | | -17,9 | -17,9 | -17,9 | -17,9 | -17,9 | -17,9 | -17,9 | -17,9 |
| 1 | 7 | | Incremento delle risorse del Piano per la formazione dei docenti, di cui all'art. 1, c. 125, della L. 107/2015 | S | C | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | 4 | | Incremento delle risorse per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola, di cui all'art. 14, c. 6, del D.L. 25/2025 | S | C | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3 | 5 | | Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 40 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca | S | C | | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | | Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 40 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - effetti riflessi | E | TC | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | Contratti a tempo determinato per il personale docente e amministrativo madrelingua per la Scuola europea di Brindisi, di cui all'art. 6, c. 1-ter, del D.L. 24/2016 | S | C | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 1,0 | |
| 7 | 1 | | Contratti a tempo determinato per il personale docente e amministrativo madrelingua per la Scuola europea di Brindisi, di cui all'art. 6, c. 1-ter, del D.L. 24/2016 - effetti riflessi | E | TC | | | | | | | | | | 0,5 |
| 7 | 2 | | Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'art. 1, della L. 440/1997 | S | C | -1,0 | -1,0 | | | | | | | -1,0 | |
| | | | Entrate | E | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Spese | S | | 0,0 | -18,9 | -18,9 | -18,9 | -18,9 | -18,9 | -18,9 | -18,9 | -18,9 | -18,9 |
| | | | SALDO | | | 0,0 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2025.

Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 33 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) » e, in particolare, l'articolo 1, comma 612;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti »;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante « Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *b*), della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante « Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *i*), della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante « Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *c*), della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 784;

Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante « Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica »;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle

imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) » e, in particolare, l'articolo 25-bis che istituisce a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025 la filiera formativa tecnologico-professionale;

Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante « Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato « esame di maturità ». L'esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturità assume altresì una funzione orienta-

tiva, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107. »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. »;

b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. »;

c) all'articolo 17:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2 »;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti. »;

3) al comma 9:

3.1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel *curriculum* dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare

l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curriculum d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe. »;

d) all'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d'esame »;

e) all'articolo 21:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « sono indicati, » sono inserite le seguenti: « all'esito dell'esame di maturità, »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2. ».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione « Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « esame di maturità ».

3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti,

all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo. ».

4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

« *a-bis*) la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; ».

5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. ».

6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-*septies* è inserito il seguente:

« *784-octies*. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati « formazione scuola-lavoro ». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione « percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento », ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo. ».

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. Ai relativi oneri si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del presente decreto.

8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.

Articolo 2.

(Misure urgenti per il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. All'articolo 25-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i percorsi della filiera tecnologico-professionale di cui al comma 1 rientrano nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A decorrere dall'anno scolastico di cui al primo periodo, al ricorrere delle condizioni previste dal presente articolo e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il dirigente scolastico, nell'ambito dell'offerta formativa erogata dall'istituzione scolastica e in conformità agli accordi di rete da stipulare con soggetti di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione e del merito la candidatura per l'attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale. L'attivazione dei predetti percorsi è disposta con l'accoglimento della candidatura da parte del Ministero. ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3.

(Misure urgenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola nonché in materia di welfare del personale scolastico)

1. Tenuto conto della decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) a partire dall'anno scolastico 2026/2027, le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026, sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024 sono, altresì, de-

stinate le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026.

3. Le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023, sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.

5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.

Articolo 4.

(Misure urgenti per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo)

1. All'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: « e 2025/2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 ».

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione)

1. All'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: « f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. »;

b) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al quinto periodo si applicano anche ai i contratti relativi ai

servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera *f-bis*) e in tali casi, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l'accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti ».

Articolo 6.

(Misure urgenti in materia di edilizia scolastica)

1. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: « Investimento 1.1 del PNRR » sono inserite le seguenti: « e di cui agli altri investimenti del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché eventuali spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici per rendere fruibili e funzionanti gli edifici ».

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi)

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi, all'articolo 6, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

€ 4,00